

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

25.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di</i>	
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 33	<i>Stato per il tesoro</i> . . . . .	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
		. . . . .	17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31
		MINERVINI GUSTAVO . . . . .	6, 11, 16, 20, 21, 22
		. . . . .	27, 28, 29, 30, 31, 32
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		MORO PAOLO ENRICO, <i>Relatore</i> . . . . .	9, 12, 14, 15, 17, 19
GITTI ed altri: Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (2058) . . . . .	3	. . . . .	20, 21, 22, 23, 27, 28
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 10, 11, 12, 13, 15	PIRO FRANCO . . . . .	32
. . . . .	16, 17, 19, 21, 22, 23	PUMILIA CALOGERO . . . . .	14, 31
. . . . .	27, 28, 29, 30, 31, 32	ROSSI DI MONTELERA LUIGI . . . . .	28, 33
BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	12	RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .	33
COLUCCI FRANCESCO . . . . .	28, 29	TRIVA RUBES . . . . .	8, 10, 11, 12, 13
DA MOMMIO GIORGIO . . . . .	28	. . . . .	14, 19, 21, 22, 27, 33
		VISCO VINCENZO . . . . .	14, 15
		<b>Votazioni segrete:</b>	
		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .	12, 15, 33

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,30.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Auleta, Azzaro, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Brina, Contu, Monducci, Sarti Armando, Umidi Sala e Usellini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Zoppetti, Soave, Rossattini, Sinasio, Sodano, Satanassi, Bruni, Nucara, Bosi Maramotti, Pedrazzi Cipolla e Azolini.

**Seguito della discussione della proposta di legge Gitti ed altri: Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (2058).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Gitti ed altri: « Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici ».

Ricordo alla Commissione che la discussione sulle linee generali, iniziata il 15 settembre scorso e proseguita il 3 ottobre, si è conclusa il 10 ottobre.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153, e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 ago-

sto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesoriери o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari, per vendita di beni e servizi o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

I tesoriери o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'espletamento dei relativi servizi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesoriери o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente terzo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge di applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.

Gli onorevoli Minervini e Visco hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

1. - Le entrate degli enti pubblici, provenienti da trasferimenti da parte dello Stato, devono affluire in apposite contabilità speciali, aperte presso gli istituti e le aziende di credito tesorieri e cassieri, i quali a tale effetto assumono la qualità di organi di esecuzione del tesoro dello Stato.

2. - Le altre entrate degli enti pubblici devono affluire in separate contabilità speciali aperte presso gli stessi istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri.

3. - Le operazioni di pagamento degli enti pubblici sono addebitate in primo luogo alle contabilità speciali di cui al se-

condo comma, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

4. - Le contabilità speciali di cui ai commi primo e secondo sono fruttifere.

5. - Gli interessi sulle somme in giacenza presso le contabilità speciali di cui al primo comma vengono corrisposti dagli istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri al tesoro dello Stato.

6. - Gli interessi sulle somme in giacenza presso le contabilità speciali di cui al secondo comma vengono corrisposti dagli istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri agli enti pubblici titolari delle contabilità.

7. - Il tasso di interesse in relazione alle contabilità di cui al comma primo è fissato annualmente mediante convenzione unica da stipularsi tra il tesoro dello Stato e gli istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri.

8. - Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme di cui al primo e al quinto comma all'attivo del bilancio dello Stato.

1. 5.

*All'articolo 1, nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti pubblici beneficiari di trasferimenti da parte dello Stato, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti suddetti, limitatamente alle somme oggetto dei trasferimenti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

1. 6.

*All'articolo 1, nel quinto comma, sostituire le parole da:* agli enti a: presente legge, *con le seguenti:* agli enti pubblici beneficiari di trasferimenti da parte dello Stato, e limitatamente a tali trasferimenti.

1. 7.

*All'articolo 1 sopprimere l'ultimo comma.*  
1. 8.

*All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:*

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli enti ed organismi pubblici che abbiano un bilancio di entrata non superiore a un miliardo di lire. Non si tiene conto delle entrate per partite di giro e per accensione di prestiti.  
1. 9.

Gli onorevoli Triva, Dardini, Auleta, Sarti Armando, Alinovi, Antoni, Bellocchio, Umidi Sala, Brina, Bruzzani, Pierino e Ciofi degli Atti hanno presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1 sostituire il secondo periodo del primo comma con i seguenti commi:*

Le entrate dei predetti enti ed organismi provenienti direttamente dal bilancio dello Stato per contributi, assegnazioni od altro titolo devono affluire in contabilità speciale infruttifera presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato. Alla stessa contabilità speciale infruttifera devono essere versate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, le entrate provenienti da mutui il cui onere di ammortamento sia assicurato da specifici trasferimenti statali.

Le entrate degli enti ed organismi di cui sopra, diverse dalle precedenti, ed a qualunque titolo spettanti e riscosse, devono affluire in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

1. 2.

*All'articolo 1, al secondo periodo del primo comma, dopo le parole: introiti tributari aggiungere: ed extratributari e sostituire le parole: provenienti dal settore privato con le seguenti: a qualunque titolo spettanti e riscosse con la sola esclusione di quelle previste dal periodo seguente.*

1. 11.

*All'articolo 1 sostituire il terzo periodo del primo comma con il seguente:*

Le entrate dei predetti enti ed organismi provenienti da mutui e direttamente dal bilancio dello Stato per assegnazioni, contributi o quant'altro devono affluire in contabilità speciale infruttifera.

1. 12.

*All'articolo 1, al secondo comma, dopo le parole: i cassieri aggiungere la parola: non e dopo la parola: richiedere aggiungere le parole: agli enti ed organismi di cui sopra.*

1. 13.

*All'articolo 1, alla fine del secondo comma, aggiungere le seguenti parole: solo dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dall'effettivo inizio del sistema di tesoreria unica. La facoltà di chiedere modifiche alle precedenti convenzioni - da esercitare negli stessi termini - spetta altresì agli enti ed organismi assoggettati alla nuova disciplina.*

1. 14.

*All'articolo 1, alla fine del secondo comma, aggiungere:*

Gli eventuali maggiori oneri derivanti da tali adeguamenti, sono rimborsati dallo Stato, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono maturati previa istanza documentata da presentare al Ministro del tesoro entro il 31 gennaio.

1. 3.

*All'articolo 1, dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:*

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che a norma del precedente terzo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

1. 4.

*All'emendamento 1. 4, al secondo comma, dopo le parole: organismi interessati aggiungere: e senza oneri diretti o indiretti a loro carico, anche in relazione alla intermediazione bancaria.*

0. 1. 4. 1.

*All'emendamento 1. 4, al secondo comma, dopo le parole: immediata disponibilità aggiungere le seguenti: in ogni momento.*

0. 1. 4. 2.

Il relatore, onorevole Moro, ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, nel secondo periodo dopo le parole: beni e servizi aggiungere le parole: per canoni, sovracanonici e indennizzi.*

1. 10.

*All'articolo 1, al quarto comma, dopo le parole: precedente primo comma aggiungere le seguenti: nonché del secondo comma del successivo articolo 2.*

1. 1.

GUSTAVO MINERVINI. Non credo sia necessario esaminare nel merito l'articolo 1, in quanto ritengo che illustrare gli emendamenti da me presentati sia di per sé sufficiente a chiarirne la portata.

L'emendamento 1. 5, interamente sostitutivo del primo articolo, vuole dare una risposta a quelle stesse esigenze per cui si è ritenuta necessaria la definizione del-

la proposta di legge n. 2058. Le esigenze che questo emendamento intende soddisfare concernono infatti, da un lato, il conseguimento di un minore indebitamento a carico dello Stato, e, dall'altro, il raggiungimento di una maggiore trasparenza della normativa.

Ma accanto ad esigenze palesi ve ne è almeno un'altra tacita: quella di evitare la creazione di « interessi neri » da parte degli enti pubblici che abbiano giacenze di fondi trasferiti da cui poter lucrare appunto interessi con evidente e conseguente danno per gli amministrati.

Il sistema alternativo che noi proponiamo mira a soddisfare determinate esigenze, prevedendo, innanzitutto, una netta distinzione tra entrate proprie e entrate derivanti da trasferimenti da parte dello Stato. Questa distinzione è un concetto che è stato recepito da parte del Governo. Mentre i nostri emendamenti non operano alcuna distinzione tra enti, il Governo mantiene ferma la distinzione fra gli enti elencati nella tabella A e quelli indicati nella tabella B.

In regime definitivo vi sarà una percezione da parte degli enti pubblici, di interessi in misura non ancora determinata, sulle entrate proprie; nelle fasi transitorie gli enti pubblici non percepiscono nulla sulle entrate proprie.

Il nostro emendamento, invece, propone la distinzione tra entrate proprie ed entrate oggetto di trasferimenti, sia in via transitoria che a regime. Con la creazione di due contabilità ugualmente fruttifere; solo che per quanto riguarda le entrate proprie gli interessi spettano agli enti mentre, per quanto riguarda i trasferimenti, gli interessi spettano al Tesoro.

Si dirà che vi è una differenza fra l'interesse che il Tesoro percepisce e il costo del denaro che andrà a raccogliere. Si può pensare che lo Stato raccolga le somme necessarie per i trasferimenti almeno in parte mediante l'emissione di BOT e CCT e che l'interesse che riuscirà ad ottenere dalle banche per le giacenze dei trasferimenti sia un interesse inferiore: questo è possibile, naturalmente. La

differenza non dovrebbe essere forte, perché si tratta di interessi su somme di solito cospicue per interessi che lo Stato percepirà sui trasferimenti. È facile rispondere a questo proposito che si tratta del costo di un sistema decentrato anziché accentrato.

Noi sosteniamo che il sistema proposto dal Governo nella fase transitoria non può funzionare. Il sistema attuale, che io chiamo di diritto transitorio, e che è stato definito da tutti i rappresentanti degli enti che sono stati qui ascoltati il sistema del 4 per cento, non funziona.

Per quanto riguarda il sistema definitivo, in realtà procediamo *per ignota*. Da quello che è stato anticipato, il sistema definitivo consisterà in una anticipazione che le banche-tesorieri faranno agli enti pubblici, che potranno poi recuperare queste somme dal tesoro dello Stato. Evidentemente questo significa che i tesorieri, anticiperanno continuamente le somme agli enti pubblici, che i conti degli enti pubblici saranno sempre in rosso e che gli interessi verranno erogati dagli enti pubblici alle banche-tesorieri per i giorni in cui le banche resteranno scoperte. Non è che un sistema favorisca le banche e un altro lo penalizzi; in realtà quello del Governo è un sistema che favorisce in qualche misura le banche.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 5, vi è una finalità di bilancio, o quantomeno di cosmesi di bilancio, che consiste nel fatto che le somme da trasferire compaiano all'attivo finché l'erogazione non sia avvenuta. Solo così si spiegano quei 5 mila miliardi che sono stati imputati in entrata come risultato della manovra per l'anno 1984 e che pare debbano essere poi ridimensionati.

A questa esigenza, sia pure di carattere puramente estetico, risponde il nostro emendamento 1. 5. Con il sistema da noi proposto si possono conservare all'attivo del bilancio dello Stato le somme corrispondenti ai trasferimenti; quindi anche questa esigenza, che non è dichiarata ma che però spesso viene accennata, viene soddisfatta dal nostro emendamento 1. 5.

Passo ora rapidamente a illustrare gli altri nostri emendamenti all'articolo 1, che sono emendamenti di carattere subordinato.

Con l'emendamento 1. 6 si viene a modificare la disciplina dell'articolo 1, riferendola esclusivamente ai trasferimenti; si tende a limitare la disciplina alle somme oggetto di trasferimento, non applicandola, invece, alle somme che sono costituite dalle entrate proprie degli enti.

L'emendamento 1. 7 è collegato al precedente; anche qui si tende a sottolineare che formano oggetto della disciplina dell'articolo 1 solo le somme oggetto di trasferimenti e non le entrate proprie.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 8 verrà illustrato dal collega Visco.

Con l'emendamento 1. 9, si tende a tradurre in norma legislativa una disposizione presente già nei decreti ministeriali; si effettua una delimitazione che forse è analoga, con qualche maggiore precisione, a quella prevista dai decreti emanati dal Ministero del tesoro in applicazione dell'articolo 40 della legge finanziaria per il 1981. Si dice cioè che le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ad enti e organismi pubblici che abbiano un bilancio con entrate non superiori a 1 miliardo di lire e si precisa che non si tiene conto delle entrate che derivano da partite di giro e da accensione di prestiti. Come è stato più volte chiarito, questa soglia del miliardo si raggiunge talora esclusivamente in virtù di entrate per partite di giro ed accensione di prestiti, mentre le entrate che formano oggetto di trasferimenti sono somme irrisorie. Si è parlato di enti che hanno qualche milione di trasferimenti ed entrate proprie e poi hanno grandi mutui e grandi partite di giro: solo per questo sono travolti nella tesoreria unica, mentre in realtà, per la consistenza del loro patrimonio reale, non lo meriterebbero.

Sicché un ente che veda, per ipotesi, entrate proprie o entrate per trasferimenti per 25 milioni di lire e accensione di prestiti o partite di giro per un miliardo di lire, si vede obbligato alla disciplina della tesoreria unica. Quindi le stesse par-

tite sono prese in diversa considerazione per il raggiungimento della soglia o per la determinazione della percentuale di disponibilità.

Per questi motivi, vorremmo che la definizione della soglia per l'applicazione della disciplina della tesoreria unica fosse determinata per legge.

RUBES TRIVA. Premesso che sono d'accordo sull'impianto generale della proposta Minervini, desidero sottolineare che i miei emendamenti si collocano all'interno della disciplina così come è prevista dal progetto di legge n. 2058.

Vorrei fare un'annotazione: siamo in presenza di un bizzarro prodotto parlamentare, in quanto non esiste alcuna parte politica che abbia dichiarato il suo dissenso sulle finalità e sull'esigenza di creare un meccanismo di tesoreria unica. Da ogni parte è stato dato un contributo perché si raggiungesse questo obiettivo. Il Parlamento ha mantenuto un atteggiamento molto corretto nei confronti di questo problema, nel senso che è stata compresa l'importanza dell'esistenza di una tesoreria unica che non svolga la funzione di « padre padrone », una tesoreria che non insidi le prerogative degli enti chiamati ad unità di disciplina. Ed è con queste finalità che abbiamo presentato gli emendamenti all'articolo 1.

Il primo di questi accoglie la disciplina secondo la quale le varie entrate devono affluire nelle due diverse contabilità speciali, una infruttifera e l'altra fruttifera. Il testo presentato dal Governo, a nostro giudizio, consente un ampio spazio di equivoco e quindi di probabile conflittualità. Se noi vogliamo che siano soggetti a disciplina infruttifera tutti i trasferimenti che provengono direttamente dal bilancio dello Stato, o da mutui (sempre che sia a carico dello Stato il pagamento degli oneri finanziari) e che ogni altra entrata di qualsiasi tipo e natura che spetti per legge a questi enti o che si verifichi in via di fatto, va invece imputata alla contabilità fruttifera, noi vediamo che il testo della proposta di legge 2058 non è affatto chiaro.

Il primo degli emendamenti di parte comunista propone una variazione di formulazione capovolgendo la logica delle due contabilità. Il testo del Governo (chiamerò così il testo della proposta n. 2058 che ricalca il decreto-legge) dapprima disciplina la contabilizzazione fruttifera e poi quella infruttifera; l'emendamento 1. 2 invece prima definisce con precisione le poste della contabilità infruttifera e poi introduce il concetto secondo il quale quelle fruttifere vengono ad essere tutte le altre entrate non considerate tra quelle infruttifere.

Per quanto riguarda gli enti del comparto istituzionale, dal bilancio dello Stato non provengono agli enti medesimi erogazione del « principe » in quanto si tratta di fondi che spettano di diritto.

Gli emendamenti da me presentati hanno finalità che non contrastano con lo spirito della proposta di legge, ma al contrario cercano di renderlo « praticabile » eliminando tutti quegli aspetti che potrebbero essere oggetto di conflittualità od anche di impugnazione alla Corte costituzionale.

Il secondo gruppo di emendamenti riguarda le convenzioni da stipulare con i tesorieri speciali previsti dal nuovo sistema.

Gli emendamenti in questione propongono due ipotesi: la prima prevede la possibilità che in luogo dei tesorieri e dei cassieri, siano gli enti e gli organismi assoggettati alla nuova disciplina a chiedere l'adeguamento delle convenzioni. Se una convenzione in vigore prima dell'entrata del nuovo sistema, con la nuova disciplina, diviene meno vantaggiosa per una delle parti, credo sia necessario prevedere la facoltà della sua revisione. Ho infatti rovesciato il discorso: con l'emendamento 1. 13 ho introdotto la parola « non »; cioè, invece della parola « possono », propongo che i tesorieri e i cassieri « non possono » chiedere la revisione delle convenzioni.

Nel caso non vengano approvati questi emendamenti, in subordine ne ho presentato un altro con il quale tendo a porre le due parti su di un piano di parità. Può



anche darsi, infatti, che il sistema di tesoreria comporti un minore costo per le banche, che da banche-tesorieri diventano banche-agenti e che il pagamento quotidiano si possa fare con un solo soggetto, anziché con più soggetti. Si dovrebbe allora prevedere che anche gli enti interessati abbiano una identica facoltà di chiedere la revisione delle convenzioni. Nell'uno e nell'altro caso, questa facoltà non può essere però esercitata se non dopo che sia trascorso almeno un anno da quando è entrato in funzione il sistema da noi proposto.

Circa l'ultimo gruppo di emendamenti che abbiamo presentato, essi tengono conto del fatto che, per l'attuazione pratica della normativa sulla tesoreria unica, è prevista l'emanazione di appositi decreti ministeriali. Tramite questi ultimi, il ministro potrà quantificare la misura degli interessi che saranno riconosciuti sulle contabilità fruttifere ed i nostri emendamenti specificano i tassi di riferimento minimi e massimi entro i quali il Governo dovrà scegliere il tasso di interesse da corrispondere.

Gli altri emendamenti sono intesi a garantire agli enti le effettive disponibilità di cassa.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Nello esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti, desidero rendere una dichiarazione politica riassuntiva, che consentirà di evitare di ritornare poi sugli stessi argomenti.

La « ragione politica » ha prevalso su tutte le argomentazioni svolte in Commissione da oltre dieci mesi a questa parte; l'iter legislativo della proposta di legge in oggetto ha avuto dei rallentamenti a causa di ragioni puramente congiunturali che hanno generato in me delusioni e preoccupazioni. Posso comprendere che le ragioni di collegamento alla manovra finanziaria abbiano indotto il Governo a resistere ed abbiano anche indotto la V Commissione bilancio ad esprimere parere contrario sugli emendamenti e subemendamenti trasmessi il 10 ottobre.

Al riguardo, vorrei ricordare che il mancato riconoscimento degli interessi per gli enti indicati nella Tabella B potrebbe costituire motivo di impugnativa della norma in questione.

Mi auguro che il Governo dia tempestivamente seguito alle disponibilità genericamente manifestate, accogliendo almeno un ordine del giorno.

In ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ritiro il mio emendamento 1. 1; mantengo invece l'1. 10. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Triva 1. 4. Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati oggi dall'onorevole Triva 1. 11, 1. 12, 1. 13 e 1. 14, mi rimetto al Governo.

Per gli altri emendamenti il relatore si adegua al parere contrario già preannunciato dal Governo.

Il mio atteggiamento si adegua (per disciplina di partito) alla linea che il Governo ha imposto in nome di superiori ed immediate esigenze collegate alla legge finanziaria. Ho voluto affermare questo per la serietà con cui ho cercato di impostare il mio lavoro e nel rispetto dei colleghi di questa Commissione che sono intervenuti nel dibattito.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrei limitarmi a rilevare come per la maggior parte degli emendamenti ci si trovi dinanzi a un parere vincolante espresso dalla V Commissione bilancio. In questa come nelle precedenti sedute, ho prestato la massima attenzione alle argomentazioni e considerazioni formulate dai presentatori degli emendamenti e, giunti a questo punto, ritengo sia il caso di dare una risposta specifica e motivata dell'atteggiamento non aprioristico del Governo.

Preso atto del ritiro dell'emendamento 1.1 da parte del relatore, è il caso ora di esaminare gli emendamenti presentati dall'onorevole Triva, emendamenti che sono attinenti alla specificazione della diversità fra entrate proprie e trasferimenti; a questo proposito vorrei dire che il Governo insiste nel ritenere che la propria impostazione sia di maggiore chiarezza. Perciò

non mi soffermo sull'emendamento 1. 2 dell'onorevole Triva, né sugli emendamenti ad esso subordinati, né sull'emendamento presentato dall'onorevole Moro, che non è stato ritirato, perché rientra nella stessa logica.

Mi sono posto il problema a proposito dell'emendamento 1. 11 se sia ammissibile la dizione entrate extratributarie; non è che sia contrario *a priori* a tale categoria, ma non mi pare che esista tale dizione nella tabella delle entrate cui si fa riferimento.

RUBES TRIVA. Chiedo scusa, ma le entrate extratributarie, per legge della Repubblica, costituiscono il secondo titolo di tutti i bilanci che esistono in Italia.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è una categoria specifica prevista nella tabella delle entrate relativamente agli enti; nella tabella, a carattere economico non esiste una partita specifica per le entrate extratributarie, che invece compare in quella giuridica. Siccome però questo non è un discorso pregiudiziale, prima della votazione di questo emendamento, chiederei un minuto di sospensione, perché ritengo che la mia interpretazione sia corretta, cioè che nelle entrate extratributarie possono essere compresi anche i trasferimenti, il che farebbe cadere il discorso sulla distinzione che abbiamo fatto finora.

Continuando nel discorso, sull'emendamento 1. 11 dell'onorevole Triva si propone di aggiungere: « a qualunque titolo spettanti e riscosse con la sola esclusione di quelle previste dal periodo seguente ». A mio parere questo costituisce una limitazione del testo che è stato presentato dai capigruppo di maggioranza e quindi il mio parere è negativo. Allo stesso modo, la dizione contenuta nell'emendamento 1. 12 dell'onorevole Triva è restrittiva; per quanto riguarda l'emendamento 1. 13 mi faccio carico del problema sollevato dal suo firmatario, e mi chiedo se non sia possibile una terza ipotesi rispetto alla due che ha affacciato l'onorevole Triva su questa questione. Il fatto che si parli di

possibilità di revisione della convenzione in termini espliciti, potrebbe far pensare, come ha indicato l'onorevole Triva, che si tratti di una presunzione a favore degli istituti di credito. Mi chiedo se non possa essere presa in esame la soppressione di questo comma, in modo che non vi sia nessuna presunzione né a favore né contro e si possa meglio rispondere alla sostanza della richiesta.

PRESIDENTE. Questo significa che il Governo presenta un emendamento soppressivo ?

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo intende proporre un emendamento soppressivo o eventualmente accettarne uno. Ritengo quindi che la proposta soppressiva sia accoglibile.

Sull'emendamento 1. 10 dell'onorevole Moro il Governo non ha pregiudiziali anche se ritiene che nel testo originario fosse già implicita questa specificazione; se però la Commissione ritiene opportuna la specificazione proposta dal relatore, il Governo l'accoglie, sempre che non comporti una possibilità di maggiori oneri, dal momento che questo comporterebbe il rinvio della questione alla Commissione bilancio.

Penso però che si tratti di un emendamento interpretativo di una sostanza già implicita. Esprimo perciò parere favorevole all'emendamento 1. 10 dell'onorevole Moro. Sono contrario invece all'emendamento 1. 3, mentre sono favorevole all'emendamento 1. 4 Triva che contiene due importanti principi, entrambi accolti dal Governo: si tratta della garanzia della disponibilità per gli enti e della determinazione del tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità fruttifere.

Ho ascoltato con la massima attenzione l'illustrazione che l'onorevole Minervini ha fatto del suo emendamento 1. 5. Egli sosteneva che una delle finalità principali della proposta di legge è quella della trasparenza. Vorrei aggiungere, in

coerenza con questo ragionamento, che sotto questo profilo il problema si pone relativamente agli interessi sulle entrate proprie, e che il testo della proposta 2058 dà una risposta globale considerando la determinazione degli interessi un fatto importante.

Un'eventuale approvazione dell'emendamento 1. 5 sconvolgerebbe l'ordinamento del credito; esso asserisce infatti che gli istituti acquistano la qualifica di organi di esecuzione del Ministero del tesoro. Questo non è accettabile.

Sono contrario agli emendamenti 1. 6 e 1. 7 in quanto limitano il campo di azione della tesoreria unica. L'emendamento 1. 8, se approvato, creerebbe un vuoto legislativo. Quanto all'emendamento 1. 9 devo ricordare che il criterio della soglia di un miliardo è calcolato non soltanto facendo riferimento alle entrate, ma al complesso del bilancio. Sono contrario infine ai subemendamenti 0. 1. 4. 1 e 0. 1. 4. 2 a firma dell'onorevole Triva, mentre accetto, ripeto, l'emendamento principale 1. 4.

GUSTAVO MINERVINI. Signor presidente, iniziando queste dichiarazioni di voto, desidero innanzitutto ringraziare il relatore, il quale ha fatto giustizia delle accuse mosse ad alcune parti politiche circa lo svolgimento dei lavori della nostra Commissione per l'approvazione di questo travagliato progetto di legge, esprimendo altresì delle opinioni, che io condivido, circa gli atteggiamenti degli uffici e del Governo.

Per quanto riguarda le osservazioni che sono state mosse dal sottosegretario Fracanzani, la mia replica è semplice. Le questioni sono due: è una singolarità che le banche siano agenti dello Stato? Ma, onorevole sottosegretario, il concetto di banche agenti è largamente diffuso.

Quanto alla trasparenza, la ringrazio di aver dato atto che per quanto riguarda i trasferimenti non sorge alcun problema, la trasparenza esiste sempre, il Ministero del tesoro è come un correntista che giorno per giorno può avere un estratto conto. Il Governo accetta una

combine sulle entrate proprie; gli stessi meccanismi che si applicano agli interessi sui trasferimenti a favore del tesoro possono essere applicati agli interessi sulle entrate proprie a favore degli enti.

Se il problema è solo questo, dobbiamo dire che in realtà esso non sussiste: ma è questo l'unico problema del Governo?

RUBES TRIVA. Signor presidente, ho qui il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979 che disciplina la procedura di redazione del bilancio degli enti locali. Per le entrate si prevedono cinque categorie: entrate tributarie; entrate derivanti da trasferimenti dello Stato; entrate extratributarie; entrate per l'allungamento degli ammortamenti di beni patrimoniali; entrate derivanti da accensioni di prestiti.

Da questa lettura si può ben vedere che le entrate derivanti da trasferimenti statali non sono imputabili al titolo delle entrate extratributarie, ma ad uno specifico titolo. Nessuna confusione è quindi possibile e non comprendo l'insistenza del rappresentante del Governo.

Il testo dell'emendamento sia nella prima che nella seconda edizione prevede che nelle tesorerie vengano istituiti due differenti conti, uno, infruttifero, nel quale vanno i trasferimenti statali e l'altro nel quale confluiscono tutte le entrate proprie che vengono remunerate con interessi. Questo, signor presidente, è il senso dei nostri emendamenti.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo una breve sospensione della seduta per una rapida verifica delle conseguenze degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti.

**La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 12,35.**

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema che ci siamo posti e che ci poniamo riguarda

l'emendamento Triva 1. 11. Al riguardo, le tabelle della proposta di legge, nel caso risultasse approvata la seconda parte dell'emendamento 1. 11, potrebbero dar luogo a dei problemi di interpretazione.

Per questa ragione, ritengo di dover esprimere parere favorevole solo sulla prima parte di questo emendamento. Per gli altri emendamenti confermo quanto ho avuto occasione di dire in precedenza.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Minervini 1. 5, cui sono contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Minervini 1. 6, cui sono contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

**RUBES TRIVA.** L'emendamento 1. 2 si propone di definire, in termini semplici e chiari, la composizione qualitativa dei fondi speciali istituiti presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Questa proposta di modifica si è resa necessaria, malgrado la disponibilità del Governo nel ricercare una migliore regolamentazione normativa, perché il testo del primo articolo è confuso e foriero di futuri contenziosi. Per evitare questi aspetti negativi occorre una ridefinizione del disposto normativo, nel senso di apportare nel testo una maggiore puntualizzazione. Insistiamo per la votazione.

**ANTONIO BELLOCCHIO.** Chiedo che l'emendamento Triva 1. 2 venga votato a scrutinio segreto.

**CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Invito l'onorevole Triva a ritirare l'emendamento 1. 2, in quanto sulla materia il Governo accoglie l'emendamento Moro 1. 10 e la prima parte dell'emendamento Triva 1. 11.

**PAOLO ENRICO MORO, Relatore.** Il relatore si adegua al parere del Governo.

Anch'io invito l'onorevole Triva a ritirare l'emendamento 1. 2.

**PRESIDENTE.** Onorevole Triva, a questo punto, insiste per il mantenimento dell'emendamento 1. 2 ?

**RUBES TRIVA.** Insisto, signor presidente.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Triva e altri 1. 2, cui sono contrari relatore e Governo.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	21

*(La Commissione respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Zoppetti, Antoni, Soave, Rossattini, Bellocchio, Sodano, Satanassi, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Colucci, Bruni, Corsi, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Fiori, Matarrese, Merolli, Minervini, Moro, Nucara, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Pumilia, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Ruffolo, Bosi Maramotti, Serrentino, Triva, Pedrazzi Cipolla e Visco.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Triva 1. 11.

Qual è il parere del Governo sul presente emendamento ?

**CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo accoglie la prima parte dell'emendamento 1. 11 ed è contrario alla seconda.

**PAOLO ENRICO MORO, Relatore.** Mi associo al parere del Governo.

RUBES TRIVA. Ritiro la seconda parte dell'emendamento 1. 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Triva ed altri, favorevoli relatore e Governo che recita:

*All'articolo 1, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: introiti tributari aggiungere le parole: ed extratributari.*

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento 1. 10 presentato dal relatore, cui è favorevole il Governo. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

A seguito di quanto testè approvato, dichiaro preclusi gli emendamenti 1. 12, 1. 13, 1. 14 e 1. 3.

Pongo in votazione il nuovo emendamento 1. 15 del Governo, soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, cui è favorevole il relatore.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Triva 1. 4 e ai relativi subemendamenti 0. 1. 4. 1 e 0. 1. 4. 2.

RUBES TRIVA. Mi sembra che il Governo abbia liquidato un po' frettolosamente i miei subemendamenti, che non si discostano dal testo accolto, ma tendono a renderlo più chiaro. L'aggiunta delle parole: « in ogni momento » dopo le parole: « immediata disponibilità » suggerita dal subemendamento 0. 1. 4. 2 significa che vi è non una generica disponibilità, ma una disponibilità pratica ai fini delle operazioni di cassa; non si tratta perciò di una modificazione strutturale, ma di una aggiunta. Anche il subemendamento 0. 1. 4. 1 fornisce un ulteriore chiarimento, perché risulti che il meccanismo della tesoreria unica deve funzionare senza oneri diretti o indiretti a carico degli organismi interessati.

L'attuale tesoreria agisce come una banca, non disponendo quasi mai di fon-

di di cassa. Il 4 per cento scompare perché questo denaro è presso la tesoreria. Su entrambi i fondi esistono delle disponibilità in base alle quali vengono emessi mandati di pagamento che in seguito il tesoriere pagherà anticipando le somme, e solo dopo averle pagate avrà diritto al reintegro degli importi. Il tempo che intercorre tra l'ordinativo e l'effettiva erogazione (in genere uno-due giorni) pone il tesoriere in una situazione di esposizione in quanto ha dovuto usare risorse non proprie, anche se in effetti in tesoreria i fondi sono disponibili. Io credo che questo meccanismo di pagamento deve essere senza oneri di intermediazione. Che i comuni debbano pagare interessi anche nel caso abbiano a disposizione presso la tesoreria fondi di propria competenza è incredibile!

PRESIDENTE. Mi sembra di aver notato la volontà, da parte di alcuni, di una rimeditazione dell'intera materia.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Signor presidente, sono favorevole all'emendamento 0. 1. 4. 2 a firma dell'onorevole Triva. Per quanto riguarda l'emendamento 0. 1. 4. 1, il relatore chiede un parere al rappresentante del Governo in quanto nel caso le compensazioni siano automatiche non ci sarebbe problema; se esiste un lasso di tempo ciò comporterebbe degli oneri per gli enti locali.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il subemendamento 0. 1. 4. 2 a me sembra tautologico, ma se la Commissione ritiene di pronunciarsi il Governo non si oppone. Il Governo invece è contrario al subemendamento 0. 1. 4. 1 in quanto si può in qualche modo collegarlo all'emendamento soppressivo testè approvato.

RUBES TRIVA. Se il Governo fa una formale dichiarazione con la quale afferma che i movimenti di tesoreria in presenza di disponibilità giacenti nei fondi non comportano oneri in quanto esiste-

rebbe una contestualità — come sosteneva l'onorevole Pumilia —, io ritiro il mio subemendamento.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo già detto che vi sarà una fase transitoria ed una fase finale di avvio del sistema della tesoreria unica allorquando saranno posti in essere tutti gli adempimenti che consentiranno di effettuare le operazioni in tempo reale. Quando tale *iter* sarà completato, la Banca d'Italia sarà in grado di compiere tutte le operazioni in tempo reale.

RUBES TRIVA. Cosa vuol dire in tempo reale? Anche se avvengono nel giro di 24 ore scattano egualmente gli interessi e le commissioni bancarie!

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Triva di fare un'analisi di quanto avverrebbe anche nel caso di non approvazione del suo subemendamento. Tale proposta vuol porre al riparo gli enti da eventuali oneri e commissioni bancarie dovuti ad intervalli tecnici di tempo. Credo però che ci saranno delle compensazioni e mi è parso di capire che il Governo tema che un'eventuale accoglimento del subemendamento Triva comporti problemi di copertura finanziaria. Il Governo altresì ci ha assicurati che al termine del periodo transitorio le operazioni di tesoreria avverranno in tempo reale. Si tratterebbe di coprire l'onere finanziario che si va determinando durante il periodo transitorio.

In base a queste considerazioni, mi permetto di invitare il presentatore a ritirare l'emendamento.

CALOGERO PUMILIA. Anch'io mi permetto di invitare l'onorevole Triva a non insistere ulteriormente sull'emendamento 0. 1. 4. 1.

Indubbiamente, il problema sollevato dall'onorevole Triva è sostanzialmente corretto; si tratta di evitare che, nel lasso di tempo intercorrente tra il pagamento dei mandati da parte della banca agen-

te e il reintegro da parte della tesoreria, si determinino accumuli di interesse che — di fatto — verranno a gravare sugli enti locali. Probabilmente la questione potrebbe essere affrontata e risolta facendo riferimento allo stesso decreto ministeriale del quale tratta l'emendamento Triva 1. 4.

Al riguardo, potrebbe essere presentato dalla Commissione un apposito ordine del giorno che impegni il Governo a far sì che nell'emanazione del decreto si tenga conto dei possibili scarti temporali, proprio per evitare l'accumulo di interessi.

VINCENZO VISCO. Se non ho compreso male l'onorevole Pumilia proporrebbe di risolvere il problema prevedendo l'emanazione di un decreto ministeriale apposito, quasi che problemi di copertura finanziaria possano essere « aggirati » in questo modo. Io, invece, dico che o il Governo ci garantisce che le cose stanno come affermava, oppure il problema rimane inalterato ed esiste, effettivamente, una reale possibilità di aumento di costi.

RUBES TRIVA. Desidererei fare due osservazioni. La prima è che a sentire il Governo, mi pare sempre più di capire che esso non sappia come in effetti funzionerà il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. Affermo questo perché mi rendo conto che il Governo non è nelle condizioni di spiegarci se ci sarà o meno un reintegro degli interessi. Si parla, inoltre, di un periodo transitorio, periodo non previsto dalla normativa!

Quanto all'invito poc'anzi rivoltomi dall'onorevole Pumilia, vorrei dire che in un recentissimo comunicato proveniente da Palazzo Chigi, riguardante un determinato ordine del giorno, si dice chiaramente che questi strumenti di indirizzo politico sono « inutili e dannosi ».

L'emendamento 1. 4, da me presentato, ha il precipuo obiettivo di riempire il vuoto che nella normativa esisteva, a proposito dell'adozione di decreti ministeriali, per stabilire le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge, per garan-

tire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 4. 1 dell'onorevole Triva, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 4. 2 dell'onorevole Triva, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 1. 4, con la modifica testé apportata, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento del relatore 1. 1 è stato ritirato dal presentatore.

Passiamo all'emendamento Visco 1. 8 soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 cui sono contrari relatore e Governo.

VINCENZO VISCO. Vorrei far presente che questo emendamento 1. 8 è strettamente connesso con l'emendamento 2. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Propongo con esso che il meccanismo, già indicato come soluzione per il problema della tesoreria unica nel testo dell'emendamento Minervini 1. 5 (e respinto dalla Commissione), venga utilizzato come sistema transitorio fino a che la tesoreria unica non arrivi a regime.

Tutti abbiamo notato come le difficoltà maggiori derivino proprio dal periodo transitorio. Sappiamo, infatti, che un reale funzionamento della tesoreria unica richiederà un lasso di tempo che potrà oscillare dai 9 ai 36 mesi. Si tratta, per il periodo transitorio, di approntare un sistema semplice per il recupero degli interessi. Non è che mi faccia illusioni, dal momento che il Governo non ha mai ritenuto di rispondere a queste nostre proposte. Questa mattina il sottosegretario Fracanzani ha fatto delle osservazioni, cui ha controreplicato il collega Minervini, re-

spingendo di fatto la proposta di una diversa filosofia della tesoreria unica. Noi siamo d'accordo sull'istituzione della tesoreria unica, però vi esortiamo a stare attenti al periodo transitorio.

Vorrei associarmi al collega Minervini per ringraziare il relatore Moro sia per le considerazioni che ha fatto oggi, sia per gli apprezzamenti rivolti alle nostre proposte in sede di discussione generale. I nostri emendamenti non comportano nessun problema di spesa, anzi risolvono dei problemi di spesa.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 1. 8.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro anch'io contrario, perché si creerebbe un vuoto legislativo estremamente preoccupante.

VINCENZO VISCO. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1. 8.

PRESIDENTE. Chiedo se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1. 8, cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . .	14
Voti contrari . . . . .	21

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Zoppetti, Antoni, Soave, Rossattini, Bellocchio, Sodano, Satanassi, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Colucci, Bruni, Corsi, D'Aim-

mo, Da Mommio, Dardini, Fiori, Matarrese, Merolli, Minervini, Moro, Nucara, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Pumilia, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Ruffolo, Bosi Maramotti, Serrentino, Triva, Pedrazzi Cipolla e Visco.

### Si riprende la discussione.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 7 degli onorevoli Minervini e Visco cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1. 9 dell'onorevole Minervini.

GUSTAVO MINERVINI. Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di escludere enti con patrimoni minimi che non farebbero che ingorgare il sistema di tesoreria unica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 9 dell'onorevole Minervini cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche precedentemente adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano

agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Gli onorevoli Minervini e Visco hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti al terzo comma dell'articolo 1, e fino alla completa realizzazione del sistema di tesoreria unica, agli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge si applicano le disposizioni seguenti:

1. - Le entrate degli enti pubblici, provenienti da trasferimenti da parte dello Stato, devono affluire in apposite contabilità speciali, aperte presso gli istituti e le aziende di credito tesorieri e cassieri, i quali a tale effetto assumono la qualità di organi di esecuzione del tesoro dello Stato.

2. - Le altre entrate degli enti pubblici devono affluire in separate contabilità speciali aperte presso gli stessi istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri.

3. - Le operazioni di pagamento degli enti pubblici sono addebitate in primo luogo alle contabilità speciali di cui al secondo comma, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

4. - Le contabilità speciali di cui ai commi primo e secondo sono fruttifere.

5. - Gli interessi sulle somme in giacenza presso le contabilità speciali di cui



al primo comma vengono corrisposti dagli istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri al tesoro dello Stato.

6. — Gli interessi sulle somme in giacenza presso le contabilità speciali di cui al secondo comma vengono corrisposti dagli istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri agli enti pubblici titolari delle rispettive contabilità.

7. — Il tasso di interesse in relazione alle contabilità di cui al comma primo è fissato annualmente mediante convenzione unica da stipularsi tra il tesoro dello Stato e gli istituti ed aziende di credito tesorieri e cassieri.

8. — Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme di cui al quinto comma all'attivo del bilancio dello Stato.

2. 2.

*All'articolo 2, nel primo comma, sostituire le parole da* agli enti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* agli enti pubblici beneficiari di trasferimenti da parte dello Stato, e limitatamente a tali trasferimenti.

2. 3.

*All'articolo 2 inserire, dopo il primo comma, il seguente altro comma:*

La disposizione del precedente comma non si applica agli enti ed organismi pubblici che abbiano un bilancio di entrata non superiore a un miliardo di lire. Non si tiene conto delle entrate per partite di giro e per accensione di prestiti.

2. 4.

L'onorevole Moro, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2, dopo il primo comma, inserire il seguente:*

Le entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui alla predetta tabella B, costituite da entrate tributarie, per vendita di beni o servizi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, de-

vono essere versate in conti fruttiferi presso le tesorerie dello Stato, al netto delle disponibilità del 4 per cento detenute presso le aziende di credito. Ai suddetti conti si applica il tasso di interesse del precedente articolo 1.

Le operazioni di prelievo sono effettuate in primo luogo a valere sui conti fruttiferi fino ad esaurimento dei relativi fondi.

2. 1.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Signor presidente, ritiro l'emendamento 2. 1, in quanto mi ritengo soddisfatto della convergenza di opinioni per la presentazione di un ordine del giorno.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2. 2, 2. 3 e 2. 4 degli onorevoli Minervini e Visco.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario agli emendamenti Minervini e Visco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minervini e Visco 2. 2, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Minervini e Visco 2. 3, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Minervini e Visco 2. 4, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-leg-

ge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: « per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle parole: « per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare » e le parole: « che costituisce il limite del sei per cento » sono sostituite dalle altre: « che costituisce il limite del quattro per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesoriere o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

L'onorevole Minervini ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 2.

Gli onorevoli Triva e Dardini hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

*All'articolo 3, al termine del primo periodo, dopo:* il limite del quattro per cento *aggiungere:* Tale limite può essere derogato ove ne ricorra la necessità per provvedere ad un importo superiore di pagamenti per le competenze del personale e i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui, per obbligazioni contrattuali. In ogni caso al tesoriere o cassiere degli enti ed organismi delle tabelle A e B non sono riconosciuti interessi per anticipazioni se non dopo il completo utilizzo delle disponibilità esistenti per spese correnti nelle contabilità speciali, fruttifere e infruttifere intestate agli enti ed organismi stessi. Le modalità e i criteri per definire i rapporti derivanti da anticipazioni fatte malgrado la esistenza di di-

sponibilità nelle contabilità speciali sono stabiliti nei decreti ministeriali di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

3. 3.

Gli onorevoli Triva, Dardini, Auleta, Sarti Armando, Alinovi, Antoni, Bellocchio, Umidi Sala, Brina, Bruzzani, Pierino e Ciofi degli Atti hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla fine dell'articolo 3 aggiungere i seguenti commi:*

Ogni qualvolta le disponibilità liquide presso il Tesoriere siano ridotte al disotto della metà del limite massimo stabilito e gli enti locali, compresi i loro consorzi ed aziende di trasporto, le comunità montane e gli altri enti ed organismi compresi nelle tabelle A e B, abbiano necessità di ulteriori disponibilità per fronteggiare i pagamenti, gli enti medesimi possono effettuare prelevamenti a vista dalle contabilità speciali sino a ricostituire le disponibilità di Tesoreria nel limite massimo consentito.

Tale limite può essere derogato ove ne ricorra la necessità per fronteggiare un superiore importo di pagamenti per le competenze del personale, i relativi oneri riflessi e le rate di ammortamento dei mutui. In ogni caso il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti per spese correnti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

I Comuni e le Province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore alla somma dovuta dallo Stato a ciascun ente per i trasferimenti relativi all'esercizio in corso e precedenti.

3. 1.

Inoltre, l'onorevole Triva ha presentato il seguente subemendamento:

*« All'emendamento 3. 1 al secondo comma dopo le parole " il completo utiliz-*

zo" aggiungere le seguenti: "in conseguenza della emissione di titoli di pagamento" ».

0. 3. 1. 1.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima di esaminare gli emendamenti all'articolo 3, vorrei fare una dichiarazione che concerne soprattutto gli emendamenti Triva 3. 3 e 3. 1 e che può avere una qualche incidenza sul piano generale. Il Governo s'impegna in futuro ad emanare decreti che prevedano tre prelievi mensili, di cui l'ultimo non deve essere condizionato a limiti determinati, che rimanga cioè negli stessi termini degli altri due prelievi.

Questo impegno che il Governo prende formalmente credo possa venire incontro alle esigenze che emergono da alcuni emendamenti.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Credo che dopo le dichiarazioni del Governo il contenuto degli emendamenti possa essere trasferito in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti insistono nella votazione?

RUBES TRIVA. Questo gioco è antipatico. Ho apprezzato la dichiarazione del Governo, ma credo che l'onorevole Fracanzani e il relatore non abbiano colto la sostanza dei miei emendamenti. Può accadere, infatti, che con il limite del 4 per cento si possano determinare situazioni in cui non sia possibile effettuare i pagamenti nemmeno con tre prelievi. Questo è il problema!

Ci siamo sentiti dire fino alla nausea che alcuni comuni pagano gli stipendi con il primo prelievo, mentre con il secondo provvedono agli interessi. Ma la logica della tesoreria unica è quella di non consentire che le risorse giacciono presso il sistema bancario, e non quella di far pagare a rate ciò che può essere pagato in contanti.

Gli emendamenti da me proposti consentono un meccanismo per cui a fronte

di una certa rata di pagamento dei mutui corrisponde un prelievo adeguato senza neanche un'ora di « soggiorno » nella tesoreria. Non riesco proprio a capire perché ci si debba opporre a questo meccanismo. Crediamo infatti che se esiste un pagamento da effettuare la fissazione di un limite al prelievo sia del resto assurda.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 3, voglio spiegare ai colleghi cosa succede oggi e lo farò con un esempio.

Opero un prelievo in una determinata banca, prelievo che non mi copre l'intero importo del pagamento che devo effettuare; in tesoreria c'è il fondo sufficiente, ma non posso prelevarlo in virtù di limiti di legge. Quindi, da una parte opero un prelievo per ottenere i soldi che mi consentono un parziale pagamento, mentre la parte restante la pago facendomi anticipare i soldi dal tesoriere, e su questa parte, dovrò pagare degli interessi!

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Ritengo che i chiarimenti forniti dal Governo, soprattutto quelli sulle tre forme di prelievo mensile per far fronte al pagamento degli oneri, siano sufficienti. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento Triva 3. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Minervini 3. 2, cui sono contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Triva 3. 3, cui sono contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Risultano pertanto preclusi l'emendamento Triva 3. 1 e il subemendamento Triva 0. 3. 1. 1.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle annesse alla proposta di legge.

Do lettura della tabella A:

## TABELLA A

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il trasporto aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (IVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto superiore di sanità.

Gli onorevoli Minervini e Visco hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella A: inserire al primo posto la voce: « Regioni a statuto ordinario ».*  
Tab. A. 1.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

Mi permetto, comunque, di far notare ai presentatori di questo emendamento che sulla materia potrebbe essere presentato un ordine del giorno, affinché il Governo prenda in considerazione la problematica posta con il suddetto emendamento.

GUSTAVO MINERVINI. La presentazione di questo emendamento è giustificata, a mio avviso, proprio da quanto si dice a pagina 2 della relazione che accompagna la proposta di legge Gitti ed altri n. 2058: « Il criterio di carattere generale seguito per l'inclusione in dette tabelle è quello della connotazione pubblica degli enti stessi. Taluni enti, per altro, si distinguono per una specifica qualificazione, che è quella della più stretta connessione con le strutture dello Stato e del parastato. Essi sono elencati nella tabella A. In particolare, poi, nella tabella A sono

inclusi i comuni, le province ed altri enti minori. Solo gli enti inseriti nella tabella *B* potranno conservare una percentuale riferita al complesso delle entrate di bilancio presso il sistema bancario. Al fine di consentire margini di elasticità in relazione al mutare della situazione è preordinata la disposizione figurante nell'articolo 2, quarto comma, intesa a conferire al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di provvedere con propri decreti, su proposta del Ministro del tesoro, alle occorrenti modifiche ed integrazioni delle tabelle *A* e *B*».

Questo, naturalmente, ha suscitato in me stupore perché se c'è da pensare che vi siano degli enti che hanno una particolare continuità con lo Stato, questi sono proprio le regioni; non si capisce, quindi, nella maniera più assoluta la ragione della mancata inserzione nella tabella *A* di organi quali le regioni.

Poiché è noto che le regioni, in particolare quelle a statuto speciale, hanno maggiori entrate proprie, si comprende il motivo per cui il Governo intenda elencarle nella tabella *B* e cioè nella disciplina secondo la quale le entrate proprie non sono remunerate. E probabilmente il motivo è uno solo: lucrare, almeno per tutto il periodo transitorio, interessi sulle entrate proprie delle regioni.

Ne deriva, alla luce di queste mie considerazioni, che la distinzione fra la tabella *A* e la tabella *B* è priva di ogni ragionevolezza e la norma — a mio avviso — potrebbe essere in futuro occasione di impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Minervini e Visco Tab. A. 1, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Triva, Sarti, Bellocchio e Dardini hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella A, alla voce: « Consorzi di comuni e di province aggiungere le pa-*

*role: « con esclusione di quelli che gestiscono servizi pubblici locali ».*

Tab. A. 3.

RUBES TRIVA. Assodata l'inclusione dei consorzi di comuni e province nella tabella *A* l'emendamento Tab. A. 3. esclude esplicitamente quelli che gestiscono servizi pubblici locali, dal momento che questi non sono contemplati nella tabella *A* né nella tabella *B*. In questo modo accade che i comuni che gestiscono, ad esempio, il gas metano direttamente con aziende speciali non siano compresi in alcuna tabella; al contrario, se questa gestione avviene attraverso consorzi di comuni, va nella tabella *A*. Noi proponiamo perciò un elemento di chiarezza nelle tabelle, che renda omogenea la disciplina in rapporto alla funzione che svolgono.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Sono contrario.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, anche il Governo è contrario all'emendamento Tab. A. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Triva ed altri Tab. A. 3, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Minervini e Visco hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella A: sopprimere la voce: « Comunità montane ecc. ».*

Tab. A. 2.

GUSTAVO MINERVINI. Ritengo che la esclusione delle comunità montane dalla tabella *A* sia tanto più necessaria nel momento in cui non è stato accolto l'emendamento relativo alla determinazione della soglia di un miliardo per l'applicazione del sistema di tesoreria unica. Le comunità montane molto spesso hanno consistenza patrimoniale minima e per giunta

sono assolutamente prive di strutture sufficienti, per cui il sistema non può funzionare.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Sono contrario.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tab. A. 2 degli onorevoli Minervini e Visco, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Triva, Dardini e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella A, sopprimere la voce: « Istituti autonomi case popolari - IACP ».* Tab. A. 4.

RUBES TRIVA. Gli istituti autonomi case popolari sono istituzioni che non ricevono contributi dello Stato. Il loro bilancio deriva esclusivamente dagli affitti della proprietà immobiliare. I trasferimenti statali li ricevono esclusivamente per gli investimenti sulla base degli stati di avanzamento. Non capisco perché non vi siano nelle tabelle organismi che vivono di tariffe, come le aziende municipalizzate, mentre vi compaiono organismi le cui entrate consistono in affitti.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Vorrei chiarire a tutti i colleghi il motivo per cui il relatore è contrario a qualsiasi modifica alle tabelle. Ritengo che, una volta definito il principio della tesoreria unica ed una volta acquisita la disponibilità del Governo perché nel giro di brevissimo tempo si abbia il passaggio di tutti gli enti dalla tabella B alla tabella A, tutte le preoccupazioni conseguenti siano in gran parte fugate dalla considerazione che la discussione di questa materia che dura da dieci mesi abbia dato sufficienti motivi al

Governo, nella definizione e nell'emanazione dei decreti di attuazione, per operare quel lavoro di pulizia delle tabelle, in seguito al quale sicuramente avverrà la cancellazione definitiva di alcuni enti. L'Istituto autonomo case popolari è uno dei tanti enti per il quale avrei speso una parola. A questo punto, consentitemi una breve notazione sulla situazione nella quale si è venuto a trovare il relatore, dopo le spaventose pressioni che ha dovuto subire da parte dei presidenti dei vari enti inclusi nelle tabelle A e B.

Mi dichiaro in linea di principio contrario all'accoglimento di emendamenti che costituiscano trasferimenti o soppressioni, nella certezza che il problema resta impregiudicato e che le indicazioni che la Commissione dà al Governo, siano motivo sufficiente perché il lavoro venga fatto tempestivamente con l'emanazione dei decreti ministeriali.

PRESIDENTE. Vorrei associarmi alle dichiarazioni del relatore, per spiegare le ragioni del mio voto. Il mio voto è suggerito dalle stesse motivazioni esposte dal relatore, pur nella attenta considerazione delle argomentazioni contrarie che sono state apportate.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei fare due osservazioni. La prima riguarda l'affermazione del collega Triva che gli istituti autonomi case popolari non ricevono trasferimenti da parte dello Stato. Questa affermazione trova conferma in un documento elaborato in una delle precedenti tornate, cioè l'elenco dei trasferimenti statali a favore degli enti di cui alle tabelle A e B, previsti nel decreto n. 37 del 1984. In questo elenco, alla voce « istituti autonomi case popolari » c'è scritto che i trasferimenti statali sono pari a zero.

In secondo luogo, per quanto riguarda il preannunciato ordine del giorno Rossi di Montelera, che tanto rassicura il relatore ed il Presidente, bisognerebbe darne attenta lettura, perché a me non pare così rassicurante. Questo ordine del giorno non dice affatto che vi sarà una revisione delle tabelle e l'esclusione di enti, ma dice

che si aggiungono agli enti della tabella A quelli della tabella B, cioè esattamente il contrario. Voi pensate che saranno cancellati dalla tabella A gli enti che non meritano di esservi inclusi; ma l'ordine del giorno Rossi di Montelera non prevede una revisione di questo genere, perché ciò resta di esclusiva competenza e nell'indiscriminato potere del Presidente del Consiglio, che può aggiungere, escludere, classificare e sclassificare.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Onorevole Minervini, ad integrazione di quanto dichiarato, le posso dire che mi ritenevo soddisfatto del penultimo comma dell'articolo 2, dove si parla di decreti di modifica ed integrazione delle annesse tabelle, intendendo con questo anche la possibilità di cancellazione.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Assicuro che il Governo si farà carico delle sollecitazioni espresse in favore di taluni enti.

Mi corre l'obbligo di ricordare che la distinzione fatta tra gli enti, ai fini della loro inclusione o meno nella tabella A, è stata ispirata non tanto dall'entità dei trasferimenti, quanto dal carattere pubblico o meno degli istituti in oggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Triva ed altri Tab. A. 4, cui sono contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione la tabella A.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella B:

#### TABELLA B

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.

Aziende municipalizzate di trasporto.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Cassa per il Mezzogiorno.

Segue: TABELLA B

Cassa per il credito alle imprese artigiane.  
Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.  
SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.  
Mediocredito centrale.  
Aero club d'Italia.  
Club alpino italiano.  
Registro aeronautico italiano.  
Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.  
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate  
Ente nazionale corse al trotto.  
Ente nazionale italiano turismo.  
Ente nazionale sementi elette.  
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.  
Ente nazionale per il cavallo italiano.  
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.  
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).  
Istituto nazionale della nutrizione.  
Istituto nazionale economia agraria.  
Istituto nazionale di geofisica.  
Istituto nazionale di ottica.  
Jockey club d'Italia.  
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.  
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.  
Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.  
Fondo bombole di metano - Roma.  
SVIMEZ.  
Società degli *Steeple-chases* d'Italia.  
Lega navale italiana.  
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).



Segue: TABELLA B

Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Enti provinciali per il turismo.

Automobile Club d'Italia e delegazioni provinciali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.

Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.

Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale Maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Segue: TABELLA B

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).  
 Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.  
 Ente zona industriale di Trieste.  
 Istituto agronomico per l'Oltremare.  
 Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.  
 Istituto per gli studi di politica internazionale.  
 Commissariato anticoccidico di Catania.  
 Istituto nazionale per le conserve alimentari.  
 Istituto nazionale di alta matematica.  
 Ente siciliano di elettricità.  
 Consorzio dell'Adda.  
 Consorzio del Ticino.  
 Consorzio dell'Oglio.  
 Consorzio Idrovia Padova-Venezia.  
 Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agrogli De Manussi » - Trieste.  
 Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.  
 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).  
 Federazioni sportive nazionali.

Gli onorevoli Minervini e Visco hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella B: sopprimere la voce:* Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e Bolzano.

Tab. B. 2.

Gli onorevoli Triva, Dardini, Auleta, Sarti Armando, Alinovi, Antoni, Bellocchio, Umidi Sala, Brina, Bruzzani, Pierino, Ciofi degli Atti hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella B, alla voce:* Aziende municipalizzate di trasporto *aggiungere le parole:* e limitatamente al bilancio della sezione trasporti nel caso l'azienda pubblica locale gestisca più servizi.

Tab. B. 1.

Gli onorevoli Minervini e Visco hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella B, sopprimere la voce:* Università statali, istituti di istruzione universitaria, ed opere universitarie statali.

Tab. B. 3.

Gli onorevoli Colucci, Minervini, Visco, Lo Bello, Rosini e Matarrese hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella B sopprimere la voce:* Federazioni sportive nazionali.

Tab. B. 4.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole Minervini, l'emendamento Tab. B. 2 di cui ella è primo firmatario mi sembra di segno op-

posto all'emendamento Tab. A. 1 da lei presentato alla tabella A.

GUSTAVO MINERVINI. Onorevole Fracanzani, non è contraddittorio perché lo emendamento alla tabella A cercava di introdurre le sole regioni a statuto ordinario, mentre ora cerchiamo di escludere dalla tabella B anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Noi riteniamo, infatti, che le regioni a statuto speciale non possano essere soggette al regime della tesoreria unica; se il nostro emendamento non sarà approvato, pensiamo sia possibile un'impugnazione del provvedimento di fronte alla Corte costituzionale.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Tab. B. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Minervini-Visco Tab. B. 2, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Tab. B. 1 presentato dagli onorevoli Triva ed altri.

RUBES TRIVA. Se il Governo, con una dichiarazione formale, si impegnasse a dare disposizioni affinché le aziende municipalizzate miste (quelle cioè che gestiscono oltre ai trasporti anche altri servizi) siano considerate nella tabella B per la sola sezione dei trasporti, il cui bilancio, come è noto, deve essere redatto separatamente dagli altri bilanci, io ritirerei il mio emendamento. Il nostro emendamento è motivato dal fatto che esiste una applicazione distorta della normativa vigente; solo le aziende di trasporto, infatti, sono soggette alla tabella B, in quanto sono destinatarie di trasferimenti statali. Nel caso però vi sia un'azienda mista (come lo è quella della mia Modena) tutto il bilancio e non solo quello della sezione trasporti viene bloccato. Ripeto, il bilancio della sezione trasporti deve seguire la logica della tabella B, mentre quello delle altre sezioni deve seguire i criteri adottati per le aziende municipalizzate.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema qui sollevato, a mio avviso, ha un carattere prevalentemente giuridico, che per me è difficile accettarlo come emendamento. Accetterei invece un eventuale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Triva, insiste nella votazione del suo emendamento?

RUBES TRIVA. Signor presidente, lo ritiro. Ripresenterò la questione con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Minervini e Visco Tab. B. 3.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Dopo le precisazioni testé formulate dal Governo, in ordine all'emanazione di un decreto che consenta tre prelievi mensili, non posso che dichiararmi contrario a questo emendamento.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho già avuto modo di dire, la previsione di tre prelievi mensili costituisce un motivo sufficiente per associarmi al parere negativo testé espresso dal relatore sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Anch'io mi associo a quanto ha avuto modo di dire il relatore.

GUSTAVO MINERVINI. Desideravo dire che le difficoltà insuperabili incontrate dalle università sono state denunciate nel corso dell'audizione della conferenza dei rettori universitari fatta dalla nostra Commissione.

La considerazione dei tre prelievi mensili, cui hanno accennato il rappresentante del Governo ed il relatore, avrebbe avuto un significato positivo solo se fosse stato approvato l'emendamento Triva 3. 1. e il relativo subemendamento 0. 3. 1. 1. Infatti, il completo utilizzo delle disponibilità esistenti per spese correnti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo si verifica nella misura del 4 per

cento solo se i pagamenti sono già stati effettuati dalla Banca-tesoriere. Nei fatti — però — la suddetta misura del 4 per cento si riduce, in quanto si verificano ritardi ogni qualvolta i mandati di pagamenti vengono inviati dalla banca alle agenzie locali, sparse per tutto il territorio nazionale, per l'esazione da parte degli interessati.

Ciò considerato, non posso fare a meno di dire che l'impegno che si è assunto il Governo, nella sostanza, si dimostrerà privo di frutti concreti e che, evidentemente, quelle difficoltà denunciate dai rettori universitari resteranno tali con conseguente grave danno per le università.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Minervini e Visco Tab. B. 3, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Colucci ed altri Tab. B. 4.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE Debbo precisare che, come per gli altri emendamenti trasmessi il 10 ottobre, il parere della V Commissione bilancio è contrario anche all'emendamento Tab. B. 4, ove la Commissione lo approvasse il provvedimento sarebbe automaticamente rimesso all'Assemblea.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*. Prendendo atto di quanto ci ha testé ricordato il presidente, modifico perciò il mio originario parere di rimessione ed esprimo parere contrario sull'emendamento Colucci ed altri Tab. B. 4.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con le stesse motivazioni il Governo esprime parere contrario

onde evitare di bloccare l'iter legislativo ed il trasferimento in sede referente dell'intero provvedimento.

GIORGIO DA MOMMIO. Non posso non esprimere un moto di meraviglia nel constatare queste evidenti contraddizioni del relatore e del Governo. Per quanto mi riguarda, a nome del gruppo repubblicano, preannuncio il voto contrario all'emendamento Tab. B. 4.

GUSTAVO MINERVINI. Mi permetto rilevare che in questo caso la contraddizione in cui è caduto il Governo genera veramente sentimenti di meraviglia non solo perché ha cambiato opinione nello spazio di pochi secondi ma anche perché, poiché, anzi, ha affermato che un ente, non soggetto a trasferimenti, doveva rimanere in questa tabella, perché ritenuto di natura pubblicistica. In questo caso, le federazioni sportive non solo non godono trasferimenti statali ma, per giunta, esse sono enti privati. Dunque, se il rappresentante del Governo volesse mantenere un minimo di coerenza con le sue precedenti affermazioni, dovrebbe ribadire l'opinione che aveva espresso all'inizio, dichiarandosi favorevole all'emendamento Colucci ed altri Tab. B. 4.

FRANCESCO COLUCCI. Vorrei far presente alla Commissione, per correttezza e senso di responsabilità, che non mi è stato possibile prendere visione del parere espresso dalla V Commissione bilancio perché non è stato fotocopiato e distribuito. A questo punto, non posso che proporre alla Commissione di richiedere alla V Commissione bilancio un riesame del parere.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. La situazione è, nel merito, piuttosto complessa e delicata. Sulla sostanza di questo emendamento Tab. B. 4 credo che ci si possa esprimere anche favorevolmente. Sta di fatto che il parere negativo, espresso dalla V Commissione bilancio, è vincolante, secondo il regolamento, e se non ci

uniformissimo ad esso quanto meno avremmo un prolungamento dell'iter legislativo di questa proposta di legge. L'importanza e l'urgenza di una rapida definizione del provvedimento mi induce ad invitare i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno teso ad impegnare il Governo ad escludere le federazioni sportive nazionali dalla tabella B. In questo modo potremo raggiungere lo stesso risultato che ci eravamo proposti, ma senza creare complicazioni di natura procedurale.

**PRESIDENTE.** Abbiamo due proposte: la prima, dell'onorevole Colucci, tendente a chiedere il riesame da parte della V Commissione e la seconda, dell'onorevole Rossi di Montelera, che invita l'onorevole Colucci e gli altri proponenti dell'emendamento a trasformarlo in un ordine del giorno impegnativo per il Governo. Chiedo all'onorevole Colucci se sia d'accordo con la proposta del collega Rossi di Montelera.

**FRANCESCO COLUCCI.** Per quanto riguarda il comportamento del Governo, nonostante si parli spesso di omogeneità, ho l'impressione che vi sia uno scollamento tra le posizioni dei ministri. Mentre il ministro del turismo e dello spettacolo sostiene in un provvedimento di legge che le federazioni sportive sono costituite da tesserati e quindi rappresentano un'attività promozionale autonoma, poi si vedono, in virtù di altre leggi in vigore, questi stessi enti sottoposti ai vincoli della tesoreria unica. Se il Governo si impegnerà a provvedere in sede di decreti ministeriali, ritiro l'emendamento.

**GUSTAVO MINERVINI.** Come è noto, lo emendamento in questione è stato firmato anche da me. Da parte mia non credo di poterlo ritirare poiché respingere questo emendamento vuole dire includere nella tabella B le federazioni sportive; non si può perciò votare un ordine del giorno finalizzato alla cancellazione di queste fe-

derazioni perché sarebbe in contrasto con la decisione presa. Vorrà dire che dato che il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, conserva la potestà di includere o escludere gli enti dalle tabelle — cosa a mio avviso contraria alla Costituzione — il Governo stesso potrà decidere dopo l'approvazione della legge di escludere le federazioni sportive. Insisto per la votazione dell'emendamento Tab. B. 4.

**CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Desidero confermare la linearità della posizione del Governo. Sulla questione delle società sportive in senso lato c'è un dibattito molto vivace da parte degli esperti; mentre c'è una univocità di giudizi circa il carattere pubblico del CONI, c'è invece un ventaglio di posizioni relative alle federazioni sportive, con conclusioni anche di segno opposto. Alcuni ne sostengono il carattere privato, altri il carattere pubblico. Ecco perché, in coerenza con queste posizioni differenziate, il Governo, non essendo matematicamente certo di un indirizzo o dell'altro, si era rimesso correttamente alle decisioni di questa Commissione. Poiché è stato fatto presente che esiste un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, se l'emendamento in questione venisse accolto sarebbe in contrasto con il suddetto parere. Perciò il Governo non può non farsi carico delle preoccupazioni circa un eventuale rinvio, che significherebbe la decadenza del decreto-legge che scade il 29 ottobre. Per questo motivo sono contrario; il Governo è però disponibile a valutare un ordine del giorno che raccomandasse un ulteriore accertamento delle autorità di Governo circa l'inclusione o l'esclusione di queste federazioni sportive dalla tabella.

**PRESIDENTE.** Devo ricordare che non possono essere proposti ordini del giorno che riproducano emendamenti respinti.

Pongo ora in votazione l'emendamento tab. B. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione la tabella B.

(*È approvata*).

Passiamo agli ordini del giorno.

Avverto che i proponenti hanno preannunciato di insistere per la loro votazione.

Gli onorevoli Triva, Sarti Armando, Bellocchio e Dardini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera

impegna il Governo

a dare (compatibilmente con le norme vigenti in materia) le necessarie disposizioni e a prevedere nei decreti ministeriali le necessarie specificazioni al fine di consentire che, nel caso di aziende pubbliche locali miste il solo bilancio della sezione trasporti che, come è noto, è separato per la legge da quello delle altre sezioni (elettricità, gas, acqua ed altre), sia assoggettato alla disciplina prevista dalla tabella B della legge sulla tesoreria unica.  
0/2058/3/6.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Triva ed altri 0/2058/3/6.

(*È approvato*).

L'onorevole Pumilia ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

ad organizzare il rapporto tra banche agenti e tesoreria unica, per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito, in modo da evitare che si determinino oneri gravanti sugli enti pubblici.

0/2058/2/6.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno 0/2058/2/6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pumilia.

(*È approvato*).

L'onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

a garantire entro un anno dalla entrata in vigore della legge istitutiva della tesoreria unica il passaggio alla tabella A degli enti di cui alla tabella B, unificandone pertanto il trattamento.

0/2058/1/6.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Rossi di Montelera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/2058/1/6 dell'onorevole Rossi di Montelera.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Rossi di Montelera, Matarrese e Patria hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

in sede di esecuzione del disposto del penultimo comma dell'articolo 2 della legge istitutiva della tesoreria unica, a chiarire la natura giuridica, pubblica o privata, delle Federazioni sportive nazionali e conseguentemente la loro collocazione nelle tabelle allegate alla legge medesima.

0/2058/4/6.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, desidero fare un richiamo al regolamento. È evidente la preclusione dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Rossi di Montelera ed altri, dato che è intervenuta la reiezione dell'emendamento

tab. B.4. Non si può ricorrere ad un *escamotage* verbale.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor presidente, dato che il Governo desidera rimanere all'interno di un corretto binario procedurale, desidero sapere se sia possibile accettare questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Se l'ordine del giorno impegnasse il Governo ad escludere dalla tabella allegata le federazioni sportive, non vi è dubbio che saremmo in presenza di una preclusione.

L'ordine del giorno a firma degli onorevoli Rossi di Montelera ed altri, però, ha lo scopo di chiarire la natura giuridica, pubblica o privata, delle federazioni sportive e a collocare tali istituti nella tabella più propria. In questo senso l'ordine del giorno non sarebbe precluso.

CALOGERO PUMILIA. Facendo ammenda di un mio errore nella stesura del testo dell'ordine del giorno, desidero affermare che esso in realtà incorre nelle osservazioni formulate dall'onorevole Minervini, in quanto si fa riferimento in modo improprio al penultimo comma dell'articolo 2. Utilizzando, infatti, i poteri conferiti al Presidente del Consiglio dall'articolo 2, credo si possa prescindere dal testo di questo provvedimento per chiarire la natura giuridica delle federazioni sportive. In questo senso mi pare non si incorra nella preclusione. In ogni caso presenteremo un ordine del giorno che non incorra nella preclusione.

GUSTAVO MINERVINI. Se venisse adottata una formula più generale credo che potrebbe essere accettato l'ordine del giorno Rossi di Montelera, ma la formulazione proposta dall'onorevole Pumilia potrebbe andare incontro ad obiezioni laddove si fa riferimento alle tabelle. Se il Governo viene invitato a fare degli studi, non comprendo come possa la nostra Commissione impedirlo; non si tratta certamente di atti legislativi.

PRESIDENTE. Dichiaro non ammissibile l'ordine del giorno 0/2058/4/6. L'onorevole Minervini ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

a verificare la natura pubblica o privata degli enti ed organismi inclusi nelle tabelle A e B allegata alla legge istitutiva della tesoreria unica e a trarne le relative conseguenze.  
0/2058/5/6.

Gli onorevoli Rossi di Montelera, Martarese e Patria hanno presentato il seguente altro ordine del giorno:

La Camera,

impegna il Governo

a verificare la natura, pubblica o privata di taluni enti ed organismi inclusi nelle tabelle A e B allegata alla legge istitutiva della tesoreria unica e a trarne le relative conseguenze.  
0/2058/6/6.

GUSTAVO MINERVINI. Signor presidente, ho notato nell'ordine del giorno ora presentato dagli onorevoli Rossi di Montelera ed altri, la dizione « taluni enti », mentre io desidero conservare quella generale di « degli enti ».

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno Minervini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/2058/5/6 dell'onorevole Minervini, non accolto dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'ordine del giorno testé presentato dagli onorevoli Rossi di Montelera ed altri.

GUSTAVO MINERVINI. In realtà con quel « taluni » si è voluto fare una fur-

besca operazione a favore delle sole federazioni sportive riproponendo nella sostanza il precedente ordine del giorno dichiarato non ammissibile. Mi si dice che il mio ordine del giorno avrebbe richiesto inutili verifiche nella materia di enti indiscutibilmente pubblici. Il verificare significa accertare, cosa che per alcuni enti sarebbe stata più facile e per altri più difficile. La modifica apportata in questo secondo ordine del giorno è un furbesco tentativo di aggiramento della preclusione!

FRANCESCO PIRO. Signor presidente, dichiaro a titolo personale che mi asterrò dalla votazione di questo ordine del giorno perché lo ritengo « pasticciato ».

GUSTAVO MINERVINI. Dichiaro l'astensione dalla votazione dell'ordine del giorno Rossi di Montelera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo ordine del giorno 0/2058/6/6 degli onorevoli Rossi di Montelera ed altri di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intera proposta di legge.

GUSTAVO MINERVINI. Signor presidente, vorrei dire che, dato che il Governo ha insistito per far passare questa legge, noi lo attendiamo alla prova per quel che concerne sia il regime transitorio sia il regime permanente.

Vedremo come la nostra denuncia dell'impossibilità di funzionamento del sistema della tesoreria unica troverà conferma in sede di applicazione. Né il Governo potrà, a quel punto, « scaricare » i costi di questa operazione (che, a mio avviso, sarà fallimentare) sugli enti e sulle banche-tesorieri. Più volte abbiamo denunciato che il meccanismo nebulosamente configurato non può funzionare. Il Governo non ci potrà dire che il tesoro funziona, la Banca d'Italia funziona ma gli enti pubblici e le banche-tesorieri non funzionano. Abbiamo denunciato questo stato di

cose per primi, ma il Governo non ha voluto darci ascolto. Vedremo, al termine dei dodici mesi richiesti dalla Banca d'Italia, quale sarà il risultato; vedremo, alla prova dei fatti, quale sarà il successo del Governo!

Vi sono poi, nella normativa di questa proposta di legge, alcuni aspetti che solleveranno, a mio avviso, non poche questioni di legittimità costituzionale. Ne elencherò alcuni.

Il primo riguarda gli interessi sulle entrate proprie. Il secondo riguarda la delega conferita alla Presidenza del Consiglio, al ministro del tesoro e persino alla Banca d'Italia; a tale proposito, debbo dire che — in sostanza — si tratta di una delega in bianco con valore legislativo, priva di principi e criteri direttivi. La delega in bianco al Presidente del Consiglio per la revisione delle Tabelle pone non pochi problemi di legittimità costituzionale: oltre alla mancanza di principi e criteri direttivi il conferimento di un potere di questo genere al Presidente del Consiglio, non prevede nemmeno l'onere della motivazione della decisione (il che costituisce, fra l'altro, anche una violazione del diritto della difesa).

Quanto alla classificazione attuale di taluni enti ed organismi (ritenuti pubblici) nelle tabelle A e B, mi permetto far rilevare che questa classificazione è contraddittoria rispetto ai principi indicati nella stessa relazione che accompagna la proposta di legge. Ne deriva, evidentemente, un vizio della norma per eccesso di potere, senza considerare, poi, l'inclusione di un ente di natura privatistica (quali sono le federazioni sportive nazionali) fra gli enti di diritto pubblico.

Fatte queste considerazioni, non posso che dire che noi attendiamo il Governo alla prova. Per il momento, gli facciamo i migliori auguri.

FRANCO PIRO. Dichiaro, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole sulla proposta di legge Gitti ed altri, rilevando che una serie di problemi è stata evidenziata e sottoposta all'esame del Governo; ritengo che la manovra fondamentale, cui



mirava il provvedimento, trovi, in linea di massima, attuazione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana. Ritengo che ciò che è avvenuto con l'approvazione degli ordini del giorno (in uno dei quali è stato trasferito il contenuto di alcuni emendamenti che sono stati ritirati) costituisca un fatto politico e tecnico rilevante, una novità tale da favorire un veloce accorpamento tra la tabella B e la tabella A.

Fra queste due tabelle vi sono differenze di trattamento tali da far ritenere la tabella A più favorevole. Infatti, la tabella A garantisce l'immediatezza dell'esecuzione dei mandati di pagamento mentre la tabella B crea, effettivamente, notevoli difficoltà di cassa per gli enti.

Penso costituisca un fatto veramente importante aver potuto garantire il riconoscimento degli interessi sulle entrate proprie; in questo modo si sana una situazione che, altrimenti, avrebbe rappresentato una grossa stortura nel sistema.

Un ordine del giorno impegna il Governo a mantenere la tabella B in una forma puramente provvisoria, con la prospettiva di riportare tutti gli enti, di cui alla Tabella B, nella Tabella A; questo mi pare possa sanare le situazioni più gravi.

Concludendo, ritengo che questo provvedimento sia pienamente accettabile e ribadisco il voto favorevole della democrazia cristiana alla proposta di legge.

RUBES TRIVA. Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista alla proposta di legge Gitti ed altri; provo, nel fare questa dichiarazione di voto, un notevole disappunto perché, in linea di principio, il gruppo comunista era e rimane favorevole ad un sistema di tesoreria unica. Il nostro voto negativo finale è la conseguenza necessaria dell'incomunicabilità verificatasi fra maggioranza e opposizione. Un fatto positivo lo dobbiamo comunque registrare: il testo normativo in via di approvazione è, in ogni caso, diverso da quello dei primi decreti.

Sono convinto che la nostra Commissione dovrà senz'altro tornare ad occuparsi di questa materia una volta che, diventato legge, si verificheranno, nella realtà, i guasti che abbiamo ampiamente descritto nel corso della discussione.

GIUSEPPE RUBINACCI. I deputati del MSI-destra nazionale sono d'accordo sull'istituzione della tesoreria unica; però, chiedevano un migliore destino per quanto riguarda i piccoli comuni, le università e gli altri enti minori. Purtroppo non si è avuto questo risultato e di conseguenza confermano il voto già espresso al Senato, cioè l'astensione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico che la Commissione non è in numero legale. Pertanto, a norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 16.

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento n. 2058 i deputati Alpini, Formica e Parigi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Baghino, Sacconi e Sospiri.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gitti ed altri: « Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici » (2058).

Presenti . . . . .	38
Votanti . . . . .	35
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	13

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Zoppetti, Antoni, Soave, Rossattini, Bellocchio, Sinesio, Sodano, Satanassi, Bruzzani, Colucci, Bruni, Corsi, D'Aimmo, Da

Mommio, Dardini, Fiori, Sacconi, Matarrese, Merolli, Minervini, Nucara, Moro, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Pumi-  
lia, Ravasio, Rossi di Montelera, Ruffolo,  
Bosi Maramotti, Serrentino, Triva, Pedraz-  
zi, Azzolini.

*Si sono astenuti:*

Baghino, Sospiri, Rubinacci.

**La seduta termina alle 16,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO